

# Legal & DIGITAL

CONSULENZA

SERVIZI AVANZATI ICT E PRIVACY

FORMAZIONE

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE SUL SITO WEB E PROFILI SOCIAL, FOTOGRAFIE, VIDEO, REGISTRAZIONI AUDIO E PODCAST

### PARERE OPERATIVO: QUANDO UNA SCUOLA PUÒ PUBBLICARE FOTOGRAFIE, VIDEO, REGISTRAZIONI AUDIO E PODCAST DEGLI ALUNNI

#### 1. Oggetto e finalità del parere

Il presente parere accompagna il Regolamento dell'Istituzione scolastica in materia di fotografie, video, registrazioni audio e podcast e ha una finalità eminentemente operativa: **chiarire, in termini immediatamente applicabili, quando la scuola può rendere pubblico un contenuto che coinvolga alunni e quando, invece, debba utilizzare contenuti non identificativi, anonimizzare il materiale o rinunciare alla pubblicazione.**

L'impostazione tiene conto, in particolare, dei recenti provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 13 marzo 2025 (n. 134, doc. web n. 10127792), del 9 ottobre 2025 (n. 583, doc. web n. 10192761), del 27 novembre 2025 (n. 725, doc. web n. 10211243) e del 29 aprile 2026 (n. 314, doc. web n. 10251841).

Il parere tiene inoltre conto delle Linee guida EDPB 02/2026 sull'anonimizzazione e delle Linee guida EDPB 03/2026 sul web scraping nel contesto dell'intelligenza artificiale generativa, entrambe adottate il 7 luglio 2026 in versione 1.0 per consultazione pubblica. Le prime aggiornano in modo rilevante il criterio tecnico-giuridico con cui valutare se un contenuto sia davvero anonimo; le seconde evidenziano i rischi connessi alla raccolta automatizzata di dati pubblicamente accessibili per finalità di IA generativa.

#### 2. La distinzione decisiva: uso interno, comunicazione e diffusione

Per stabilire se un contenuto possa essere utilizzato, occorre prima individuare la sua destinazione. La stessa fotografia, lo stesso video o la stessa registrazione possono essere leciti in un contesto e non esserlo in un altro.

##### 2.1 Uso interno o didattico

Rientrano nell'uso interno i contenuti utilizzati nell'ambito dell'attività didattica o organizzativa e accessibili soltanto ai soggetti che hanno effettivo titolo a conoscerli. In questo ambito il trattamento può essere ricondotto, nei limiti previsti dalla normativa, alle funzioni istituzionali della scuola e al compito di interesse pubblico.

# Legal & DIGITAL

CONSULENZA

SERVIZI AVANZATI ICT E PRIVACY

FORMAZIONE

L'uso "interno", tuttavia, non autorizza una circolazione indiscriminata all'interno della comunità scolastica. Anche in un registro elettronico, in Classroom o in una piattaforma riservata occorre verificare che ogni destinatario sia legittimato a conoscere quel dato. Il Garante ha infatti considerato illecita la comunicazione a tutti i genitori di una classe di informazioni riferite nominativamente a specifici alunni, pur trattandosi di un ambiente non accessibile al pubblico.

## 2.2 Comunicazione a soggetti determinati

Quando un contenuto è reso conoscibile a soggetti determinati o determinabili, ad esempio famiglie di una classe, partecipanti a una piattaforma riservata o partner di progetto, si realizza una comunicazione di dati personali. La scuola deve quindi verificare non soltanto che il canale sia chiuso, ma anche che i destinatari abbiano effettiva necessità e titolo a ricevere quelle informazioni.

## 2.3 Diffusione al pubblico

Si ha diffusione quando il contenuto è messo a disposizione di una platea indeterminata, ad esempio mediante sito web pubblico, social network, YouTube, piattaforme pubbliche di podcasting, stampa, televisioni, siti di terzi o profili social di soggetti esterni. È questa la situazione che richiede la massima cautela, perché il contenuto può essere copiato, scaricato, indicizzato, ricondiviso, modificato o riutilizzato al di fuori del controllo dell'Istituto.

## 3. La regola fondamentale per la scuola pubblica

La scuola pubblica non può considerare la cosiddetta liberatoria o il consenso dei genitori come una base giuridica generale e sufficiente per diffondere online dati personali degli alunni. Nei provvedimenti del 13 marzo 2025 e del 27 novembre 2025 il Garante ha ribadito che, per i soggetti pubblici, la comunicazione e la diffusione di dati personali devono trovare fondamento nelle condizioni previste dagli artt. 6, parr. 1-3, GDPR e 2-ter del Codice privacy e, in particolare, in una norma di legge, di regolamento o in un atto amministrativo generale che legittimi la specifica operazione di comunicazione o diffusione.

Di conseguenza, prima di pubblicare un minore riconoscibile, la scuola deve poter individuare e documentare lo specifico presupposto giuridico che consente quella diffusione. Una finalità genericamente definita come "promozione della scuola", "orientamento", "valorizzazione dell'offerta formativa" o "comunicazione istituzionale" non è, da sola, sufficiente a colmare l'assenza di una base normativa idonea.

# Legal & DIGITAL

CONSULENZA

SERVIZI AVANZATI ICT E PRIVACY

FORMAZIONE

## 4. Il doppio controllo prima della pubblicazione

Quando il contenuto consente l'identificazione diretta o indiretta di un minore, la verifica deve essere svolta su due piani distinti e cumulativi.

Primo livello - Liceità del trattamento da parte della scuola

Deve esistere un presupposto normativo idoneo che consenta alla scuola pubblica la specifica operazione di comunicazione o diffusione di quel dato personale per la finalità perseguita. Il canale utilizzato deve essere successivamente valutato sotto il profilo della necessità, proporzionalità e adeguatezza rispetto alla finalità.

Secondo livello - Diritto all'immagine e responsabilità genitoriale

Separatamente, devono essere verificati gli eventuali requisiti richiesti dalla disciplina sul diritto all'immagine e dall'esercizio della responsabilità genitoriale. L'eventuale autorizzazione dei genitori assolve questo secondo profilo, ma non sostituisce il primo.

Pertanto, anche una liberatoria firmata da entrambi i genitori non rende automaticamente lecita una pubblicazione che la scuola, quale soggetto pubblico, non sia altrimenti legittimata a effettuare.

## 5. Quando la scuola può pubblicare

### 5.1 Contenuti realmente non identificativi

La soluzione ordinariamente più sicura per la comunicazione pubblica delle attività scolastiche è utilizzare contenuti nei quali gli alunni non siano identificabili, né direttamente né indirettamente.

- inquadrature panoramiche o da distanza tale da non consentire il riconoscimento;
- riprese di spalle, purché il contesto non renda comunque identificabile il soggetto;
- mani impegnate in un'attività, elaborati, manufatti, strumenti o ambienti;
- immagini ritagliate o oscurate in modo effettivo;
- video nei quali il minore non compaia o sia oscurato per l'intera durata della presenza in scena;
- podcast con voce non riconoscibile, doppiata o adeguatamente anonimizzata e senza dettagli narrativi identificativi.

L'anonimizzazione deve essere sostanziale. Non è sufficiente nascondere il volto quando la persona rimane riconoscibile attraverso abbigliamento, postura, classe, attività, ausili, luogo, gruppo ristretto, didascalia, nome del file o altri elementi di contesto.

# Legal & DIGITAL

CONSULENZA

SERVIZI AVANZATI ICT E PRIVACY

FORMAZIONE

# Legal & DIGITAL

CONSULENZA

SERVIZI AVANZATI ICT E PRIVACY

FORMAZIONE

## 5.2 Quando un contenuto è davvero anonimo: i tre test EDPB

Le nuove Linee guida EDPB 02/2026 impongono di superare l'equazione "volto sfocato = dato anonimo". L'oscuramento è una tecnica; l'anonimizzazione è il risultato. Il risultato è raggiunto solo quando la possibilità concreta di identificare o re-identificare il soggetto, usando mezzi ragionevolmente suscettibili di essere impiegati, risulta insignificante.

Per le scuole si suggerisce l'adozione dell'approccio semplificato descritto dall'EDPB, più prudente: se rimane una possibilità realistica di re-identificazione che non può essere esclusa con ragionevole sicurezza, il contenuto continua a essere trattato come dato personale.

La verifica deve applicare tre test:

- 1) Isolamento del singolo (No Record Isolation): il minore può essere distinto dagli altri grazie a una combinazione unica di elementi? Esempi: unico vincitore di un premio, unico bambino con un determinato ausilio, unico partecipante con una particolare divisa, gruppo composto da pochissimi alunni.
- 2) Collegamento (No Linkage): il contenuto può essere collegato ad altre fonti ragionevolmente accessibili - post delle famiglie, sito di una società sportiva, locandina, articolo locale, elenco dei premiati, precedenti pubblicazioni della scuola - così da risalire all'identità del minore?
- 3) Inferenza (No Inference): dal contenuto, dal testo o dal contesto si può dedurre una specifica informazione personale significativa sull'alunno, ad esempio una disabilità, una particolare situazione familiare, l'appartenenza a un gruppo ristretto, il coinvolgimento in una vicenda o un risultato individuale?

La valutazione non deve essere svolta soltanto dalla prospettiva di un estraneo. In ambito scolastico sono particolarmente rilevanti le persone che conoscono il contesto: compagni, genitori della classe, familiari, vicini, allenatori, associazioni o altri soggetti che possiedono informazioni aggiuntive. Se uno dei tre test evidenzia un rischio residuo non trascurabile, la scuola non deve qualificare il contenuto come anonimo. Se non dispone dei presupposti necessari alla diffusione di dati personali, deve scegliere un contenuto diverso o non pubblicare.

# Legal & DIGITAL

CONSULENZA

SERVIZI AVANZATI ICT E PRIVACY

FORMAZIONE

## 5.3 Contenuti identificativi quando esiste uno specifico presupposto normativo

La pubblicazione di contenuti in cui l'alunno sia riconoscibile può essere valutata solo quando la scuola abbia previamente individuato una specifica base normativa che consenta quella diffusione e abbia verificato gli ulteriori requisiti applicabili, inclusi quelli relativi al diritto all'immagine e alla responsabilità genitoriale. La base giuridica deve essere riferibile alla concreta operazione di diffusione e non può essere ricavata soltanto dalla circostanza che l'attività fotografata sia didattica o che il progetto sia inserito nel PTOF.

## 5.4 Pubblicazioni previste da specifiche iniziative o procedure

Quando un concorso, progetto, bando o iniziativa istituzionale prevede la pubblicazione di contenuti, la scuola deve comunque verificare preventivamente il fondamento normativo dell'operazione, i destinatari, i canali, i ruoli privacy dei soggetti coinvolti e la proporzionalità dei dati da rendere pubblici. La previsione contenuta nel regolamento di un concorso o nelle condizioni di una piattaforma non costituisce, da sola, garanzia della liceità del trattamento da parte della scuola.

## 6. Quando la scuola non deve pubblicare

In assenza di uno specifico presupposto giuridico che consenta la diffusione, la scuola non deve pubblicare il contenuto identificativo. In tale ipotesi deve utilizzare una versione anonimizzata oppure rinunciare alla pubblicazione. In particolare, deve essere evitata la pubblicazione di minori riconoscibili quando l'unico elemento disponibile è una liberatoria generica o un consenso raccolto all'inizio dell'anno scolastico, oppure quando la finalità è meramente promozionale e non sia stata individuata una specifica base normativa che consenta la diffusione. Il provvedimento del 27 novembre 2025 è particolarmente significativo: il Garante ha ritenuto illecito un video promozionale realizzato per conto di una scuola e pubblicato sui profili social di un influencer; inoltre, la liberatoria acquisita per attività didattiche non contemplava la pubblicazione su quei profili social e non poteva quindi essere utilizzata per giustificare il trattamento.

## 7. Sito istituzionale, social e canali esterni

### 7.1 Sito istituzionale

Il fatto che il sito appartenga alla scuola non rende automaticamente lecita la pubblicazione. Se l'area è pubblicamente accessibile, si realizza una diffusione. La scuola deve quindi applicare la regola generale: contenuto non identificativo, oppure specifica base normativa per la diffusione identificativa.

# Legal & DIGITAL

CONSULENZA

SERVIZI AVANZATI ICT E PRIVACY

FORMAZIONE

## 7.2 Social network ufficiali

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e analoghe piattaforme comportano un livello di rischio particolarmente elevato per la replicabilità e la perdita di controllo del dato. La scuola deve privilegiare contenuti anonimi o non identificativi. Una liberatoria non deve essere considerata una “copertura generale” per i social.

## 7.3 Profili di influencer, fotografi, associazioni o altri soggetti

È particolarmente rischiosa la pubblicazione sui profili personali o professionali di soggetti esterni. Se l'esterno tratta dati per conto della scuola, il rapporto deve essere preventivamente qualificato e, quando ne ricorrono i presupposti, regolato ai sensi dell'art. 28 GDPR. Il carattere gratuito della collaborazione non elimina tale esigenza. Nessun fotografo, videomaker, influencer, esperto o partner deve poter pubblicare autonomamente sui propri canali contenuti realizzati per conto dell'Istituto senza una preventiva e specifica verifica giuridica del ruolo, della finalità e della base del trattamento.

## 8. Pubblicazione sul web, scraping e intelligenza artificiale

Le Linee guida EDPB 03/2026 descrivono il web scraping come una tecnica di estrazione automatizzata di grandi quantità di dati da servizi web pubblicamente accessibili e sottolineano i rischi elevati per i diritti degli interessati quando tali dati vengono utilizzati per lo sviluppo di sistemi di IA generativa. Le linee guida sono rivolte allo scraping effettuato da soggetti privati per l'addestramento dell'IA e non disciplinano direttamente l'attività ordinaria della scuola pubblica. Tuttavia, sono estremamente rilevanti per valutare il rischio della pubblicazione: ciò che la scuola rende liberamente accessibile sul web può essere tecnicamente acquisito, copiato e combinato con altre fonti al di fuori del controllo dell'Istituto.

L'EDPB indica, tra le misure di minimizzazione, l'esclusione dalla raccolta di siti o social network che strutturalmente contengono dati di soggetti vulnerabili, come i minori. Questo rafforza, sul piano organizzativo, la scelta della scuola di ridurre alla fonte l'esposizione pubblica degli alunni.

Ne consegue che il rischio di scraping, indicizzazione, riconoscimento, combinazione con altre fonti, deepfake, clonazione vocale e riuso in sistemi di IA deve essere considerato prima della pubblicazione. Non costituisce un motivo per vietare ogni comunicazione istituzionale, ma una ragione ulteriore per privilegiare contenuti non identificativi.

# Legal & DIGITAL

CONSULENZA

SERVIZI AVANZATI ICT E PRIVACY

FORMAZIONE

## 9. Podcast e voce degli alunni

La voce di uno studente può costituire dato personale quando consente di identificarlo. Per i podcast pubblicati sul sito pubblico, sui social o sulle piattaforme di podcasting si applicano, pertanto, gli stessi principi previsti per immagini e video. Le Linee guida EDPB 03/2026 richiamano espressamente il rischio connesso alla raccolta di registrazioni vocali pubblicamente disponibili per sviluppare strumenti di generazione vocale. Per la scuola questo significa che una registrazione pubblica della voce di un minore non è soltanto “ascoltabile”: può diventare un campione tecnicamente riutilizzabile per sintesi o clonazione della voce.

La scuola deve distinguere l'utilizzo di voci, immagini e altri dati personali nell'ambito dell'attività didattica interna dalla successiva diffusione pubblica del prodotto realizzato. La circostanza che un podcast sia stato prodotto nel corso di una normale attività didattica non rende, di per sé, lecita la sua pubblicazione online quando la voce o altri elementi del contenuto consentano di identificare gli alunni. Qualora non sia individuato uno specifico presupposto giuridico che consenta la diffusione di dati personali degli alunni, il prodotto destinato alla pubblicazione deve essere realizzato in modo da evitarne l'identificabilità. A tal fine possono essere utilizzati, secondo le caratteristiche del contenuto, il doppiaggio, la lettura da parte di altro narratore, la sostituzione o modifica efficace della voce e, più in generale, l'eliminazione o la trasformazione di nomi, riferimenti alla classe o alla sezione, luoghi e altri elementi che, anche combinati tra loro, possano consentire l'identificazione diretta o indiretta dell'alunno.

## 10. Piattaforme riservate: attenzione al falso senso di sicurezza

Registro elettronico, Classroom e piattaforme riservate non sono equiparabili a un sito pubblico, ma ciò non significa che qualsiasi condivisione al loro interno sia lecita. Prima di caricare una fotografia, un video, un audio o un messaggio riferibile a uno specifico alunno, il personale deve chiedersi se tutti i destinatari abilitati abbiano effettivamente titolo a conoscere quell'informazione. Se la risposta è negativa, il contenuto deve essere inviato soltanto ai destinatari legittimati o deve essere adeguatamente anonimizzato.

Il Garante ha espressamente affermato che una comunicazione resa disponibile ai genitori della classe può integrare una comunicazione illecita di dati personali anche quando la piattaforma non sia accessibile al pubblico.

# Legal & DIGITAL

CONSULENZA

SERVIZI AVANZATI ICT E PRIVACY

FORMAZIONE

## 11. Genitori, minori e consenso

Il consenso dei genitori mantiene rilevanza nei casi in cui la normativa lo richieda e, separatamente, ai fini del diritto all'immagine. Non deve tuttavia essere utilizzato dalla scuola pubblica come automatica base giuridica della diffusione online.

Il provvedimento del 13 marzo 2025 chiarisce inoltre che il riferimento al compimento dei quattordici anni non consente allo studente di autorizzare autonomamente la pubblicazione scolastica della propria immagine: l'art. 2-quinquies del Codice riguarda il consenso del minore in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e non costituisce una regola generale per la pubblicazione scolastica.

In presenza di responsabilità genitoriale congiunta e di pubblicazioni che richiedano autorizzazione sul piano del diritto all'immagine, l'Istituto adotta un criterio prudenziale e verifica l'assenso di entrambi gli esercenti. Il provvedimento del 29 aprile 2026, relativo alla pubblicazione social effettuata da un genitore, richiama l'esigenza del previo consenso di entrambi i genitori per la diffusione online delle immagini dei figli minori. Tale principio va utilizzato dalla scuola come criterio di cautela sul piano della responsabilità genitoriale, senza confonderlo con la base giuridica richiesta alla scuola pubblica.

# Legal & DIGITAL

CONSULENZA

SERVIZI AVANZATI ICT E PRIVACY

FORMAZIONE

## 12. Schema operativo: semaforo della pubblicazione

| ESITO          | CASO                                                                                                   | REGOLA OPERATIVA                                                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUBBLICABILE   | Alunni non identificabili direttamente o indirettamente                                                | Pubblicazione possibile previa verifica che l'anonimizzazione sia effettiva e che non residuino dati personali nel contenuto, nelle didascalie o nei metadati. |
| DA VERIFICARE  | Alunni identificabili e specifico presupposto normativo individuato                                    | Verificare formalmente base giuridica, necessità e proporzionalità, diritto all'immagine, responsabilità genitoriale, canale, durata e soggetti esterni.       |
| NON PUBBLICARE | Alunni identificabili e manca una base normativa specifica per la diffusione                           | Anonimizzare efficacemente oppure utilizzare un contenuto alternativo. La liberatoria, da sola, non rende lecita la diffusione della scuola pubblica.          |
| NON PUBBLICARE | Finalità meramente promozionale con minori identificabili e nessuna specifica base normativa           | Utilizzare immagini non identificative. Non fare affidamento sul solo PTOF, sulla finalità di orientamento o su una liberatoria generica.                      |
| NON PUBBLICARE | Contenuti delicati o minori in situazione di particolare tutela con rischio residuo di identificazione | Preferire la completa astensione dalla diffusione, anche se tecnicamente sarebbe possibile oscurare alcuni elementi.                                           |

# Legal & DIGITAL

CONSULENZA

SERVIZI AVANZATI ICT E PRIVACY

FORMAZIONE

## 13. Checklist minima del Dirigente prima della diffusione

- Il contenuto rende identificabile un alunno, anche indirettamente?
- Se sì, qual è la specifica norma di legge, regolamento o atto amministrativo generale che consente questa comunicazione o diffusione?
- La finalità concreta della pubblicazione coincide con quella prevista dal presupposto giuridico individuato?
- Il canale utilizzato è necessario e proporzionato rispetto alla finalità?
- Sono stati verificati separatamente gli eventuali requisiti relativi al diritto all'immagine e alla responsabilità genitoriale?
- Sono presenti dati particolari, situazioni familiari, informazioni disciplinari, giudiziarie o altre circostanze delicate?
- Il minore potrebbe essere riconosciuto attraverso contesto, classe, abbigliamento, voce, didascalia, metadati o altri elementi?
- Eventuali soggetti esterni sono stati correttamente qualificati e regolamentati?
- Esiste una soluzione equivalente che consenta di comunicare l'attività senza rendere identificabili i minori?
- In caso di dubbio residuo, la pubblicazione deve essere sospesa e sottoposta a preventiva valutazione del Dirigente, con il supporto del DPO.

## 14. Esempi pratici per la scuola

### Recita scolastica

Foto panoramica, senza volti riconoscibili e senza elementi di collegamento → normalmente più sicura; primo piano di singolo alunno → dato personale: verificare lo specifico presupposto giuridico della diffusione e, separatamente, gli eventuali requisiti relativi al diritto all'immagine e alla responsabilità genitoriale.

### Premiazione individuale

Sfocare il volto del vincitore può non bastare se nome, premio, classe o articolo locale consentono di identificarlo. In assenza dei presupposti per la diffusione, preferire foto del premio, dell'elaborato o del gruppo non identificativo.

# Legal & DIGITAL

CONSULENZA

SERVIZI AVANZATI ICT E PRIVACY

FORMAZIONE

## **Gita o laboratorio**

Foto di mani, strumenti, manufatti o scena ampia → soluzione preferibile; foto di piccolo gruppo con caratteristiche uniche → applicare i tre test EDPB.

## **Podcast, video e altri contenuti audiovisivi**

Quando la pubblicazione della voce o di altri elementi riconducibili all'alunno non sia sorretta da uno specifico presupposto giuridico, il prodotto deve essere predisposto in modo da evitarne l'identificabilità. A tal fine, utilizzare, secondo il caso, doppiaggio, lettura da parte di altro narratore, sostituzione o modifica efficace della voce ed eliminare nomi, riferimenti alla classe o alla sezione, luoghi e altri elementi che possano consentire, anche indirettamente o per combinazione di più informazioni, l'identificazione dell'alunno.

## **Foto "di spalle"**

Non è automaticamente anonima. Se abbigliamento, luogo, postura, gruppo o didascalia consentono il riconoscimento, il dato resta personale. Il contenuto è stato valutato con i tre test EDPB: isolamento, collegamento e inferenza? L'eventuale oscuramento o modifica della voce è stato considerato come tecnica e non automaticamente come anonimizzazione? Sono stati considerati anche soggetti che conoscono il contesto scolastico o territoriale? Per la pubblicazione web sono stati considerati scraping, indicizzazione e ragionevoli possibilità di riuso mediante IA? È stata documentata sinteticamente la valutazione dell'anonimizzazione e, se la pubblicazione è durevole o ad alto rischio, è previsto un riesame?

## **15. Conclusioni**

La scuola può e deve comunicare le proprie attività, ma la comunicazione istituzionale non richiede necessariamente l'esposizione pubblica dell'identità degli alunni. Alla luce dei più recenti provvedimenti del Garante, il modello organizzativo più prudente consiste nel considerare la pubblicazione di minori identificabili come ipotesi eccezionale, da ammettere soltanto dopo una verifica documentata dello specifico presupposto normativo e degli ulteriori requisiti applicabili. La soluzione ordinaria per sito, social, piattaforme di podcasting e comunicazione esterna deve essere, pertanto, la minimizzazione: immagini panoramiche, dettagli delle attività, oscuramento efficace, anonimizzazione, voci non riconoscibili e contenuti che valorizzino l'esperienza scolastica senza rendere identificabili gli studenti. La regola operativa conclusiva è la seguente: se la scuola non è in grado di indicare con chiarezza perché quella specifica diffusione di un alunno identificabile è giuridicamente consentita, il contenuto non deve essere pubblicato in forma identificativa.

# Legal & DIGITAL

CONSULENZA

SERVIZI AVANZATI ICT E PRIVACY

FORMAZIONE

Le Linee guida EDPB 02/2026 rafforzano questa impostazione: la scuola non deve domandarsi soltanto se ha “coperto il volto”, ma se, nel mondo reale e tenendo conto delle informazioni e delle tecnologie disponibili, quel minore possa ancora essere isolato, collegato ad altre fonti o oggetto di inferenze specifiche. La pubblicazione responsabile nasce quindi dalla minimizzazione e dalla verifica tecnica, non dalla raccolta seriale di liberatorie.

## 16. Fonti e provvedimenti richiamati

- GPDP, Provvedimento 13 marzo 2025, n. 134, doc. web n. 10127792 - pubblicazione su YouTube di video con alunni e insufficienza del consenso quale base giuridica per la scuola pubblica.
- GPDP, Provvedimento 9 ottobre 2025, n. 583, doc. web n. 10192761 - comunicazione illecita a genitori della classe mediante piattaforma Classroom.
- GPDP, Provvedimento 27 novembre 2025, n. 725, doc. web n. 10211243 - video promozionale, social di un influencer, identificabilità indiretta e mancata regolamentazione ex art. 28 GDPR.
- GPDP, Provvedimento 29 aprile 2026, n. 314, doc. web n. 10251841 - pubblicazione social di immagini di minori e responsabilità genitoriale congiunta.
- EDPB, Guidelines 02/2026 on Anonymisation, Version 1.0, adopted on 7 July 2026 for public consultation.
- EDPB, Guidelines 03/2026 on web scraping in the context of generative AI, Version 1.0, adopted on 7 July 2026 for public consultation.